

Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 “Decreto Sostegni”

Nota di approfondimento

Linea Benchmarking Nazionale ed Internazionale
Direzione Studi e Ricerche

Aprile 2021

INDICE

DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41 “DECRETO SOSTEGNI” – NOTA DI APPROFONDIMENTO	3
Art. 1: contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA	5
Art. 2: Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici	6
Art. 3: Fondo autonomi e professionisti.....	7
Art. 7: disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale	7
Art. 8: nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale	7
Art. 9: rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex ILVA, nonché misure a sostegno del settore aeroportuale	8
Art. 10: indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport	9
Art. 11: disposizioni in materia di reddito di cittadinanza.....	10
Art. 12: ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza.....	11
Art. 13: incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti	11
Art. 14: incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore.....	12
Art. 15: Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità	12
Art. 16: disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpl.....	13
Art. 17: disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine	13
Art. 18: proroga incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a.	13
Art. 19: esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura.....	13
Art. 26: Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica	14
Art. 28: regime quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza COVID-19	14
Art. 30: ulteriori disposizioni di proroga.....	15
Art. 31: misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19	15
Art. 32: completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le regioni del Mezzogiorno.....	16
Art. 33: misure a sostegno delle Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca.....	16
Art. 34: misure a tutela delle persone con disabilità.....	16
Art. 37: sostegno alle grandi imprese.....	17
Art. 39: incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura	17

DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41 “DECRETO SOSTEGNI” – NOTA DI APPROFONDIMENTO

Il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” (Decreto Sostegni) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 70 del 22 marzo 2021. In vigore dal 23 marzo 2021 interviene con uno stanziamento di **32 miliardi di euro**, pari all’entità massima dello scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione della pandemia da COVID-19 e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate. È composto da 43 articoli, suddivisi in cinque Titoli, oltre a due allegati finanziari, ed interviene sui seguenti ambiti:

1. sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore;
2. lavoro e contrasto alla povertà;
3. salute e sicurezza;
4. disposizioni per gli Enti territoriali;
5. altre disposizioni urgenti.

Tra le disposizioni da esso previste, in materia di **sostegno alle imprese e all’economia (Titolo I, artt. 1-6)**, si segnala l’art. 1 che dispone un contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica in atto, destinato ai soggetti titolari di reddito agrario, a coloro con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente all’entrata in vigore del DL di cui si tratta. L’art. 2 istituisce nello stato di previsione del MEF un Fondo da 700 milioni di euro destinato alla concessione di contributi ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. All’art. 3 viene incrementata di 1.500 milioni di euro, la dotazione finanziaria del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50 mila euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019. L’art. 5 dispone ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza COVID-19, definendo in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato, diretto ad individuare eventuali errori materiali o di calcolo commessi dai contribuenti.

Per quanto concerne le disposizioni in materia di **lavoro (Titolo II, artt. 7-19 e risorse pari a 8 miliardi di euro)**, si segnala, tra gli altri, l’art. 7 che mira a rendere disponibili risorse finanziarie già stanziata a legislazione vigente per misure di integrazione salariale in favore dei lavoratori, ma non finalizzate. L’art. 8 prevede, per i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, nonché domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. L’art. 10 dispone un’indennità una tantum per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, pari a 2.400 euro. Per quanto concerne il Reddito di Cittadinanza (RdC), l’art.

11 prevede un incremento della dotazione di spesa di 1.000 milioni di euro, stabilendo inoltre che, per il 2021, i componenti del nucleo beneficiario del RdC possano stipulare uno o più contratti a termine senza che il reddito stesso venga perso o ridotto se il valore del reddito familiare risulta comunque pari o inferiore a 10 mila euro annui. L'art. 12, in materia di Reddito di emergenza (Rem), riconosce l'erogazione di tre mensilità ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che abbiano un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una predeterminata soglia. L'art. 16 consente il riconoscimento della NASpl, fino al 31 dicembre 2021, senza il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono lo stato di disoccupazione. L'art. 17 prevede la possibilità di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi. L'art. 18 proroga al 31 dicembre 2021 gli incarichi di collaborazione dei cd. *Navigator*, nelle more del completamento delle procedure regionali di selezione del personale per il potenziamento dei Centri per l'impiego (CPI).

Relativamente alle misure in materia di **salute e sicurezza (Titolo III, artt. 20-22)** l'art. 20 incrementa di 2.800.000 euro per il 2021, il Fondo (di cui all'art. 1, comma 447 della Legge n. 178/20 "Legge di Bilancio 2021") istituito presso il Ministero della Salute, per l'acquisto dei vaccini e dei farmaci destinati alla cura dei pazienti con COVID-19. L'art. 21 proroga di quattro mesi delle misure atte a consentire la disponibilità temporanea di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza da COVID-19 (cd. "COVID Hotel"), destinando ulteriori risorse nell'ordine di 51,6 milioni di euro. L'art. 22 proroga la ferma, fino al 31 dicembre 2021, di complessivi 190 ufficiali medici e 300 sottufficiali infermieri nelle Forze armate, in servizio temporaneo, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e in vista dell'attuazione del piano vaccinale nel corso del 2021.

Per quanto concerne le disposizioni per gli Enti territoriali (**Titolo IV, artt. 23 – 30**), si segnala, tra gli altri, l'art. 23 che incrementa le dotazioni previste dalla Legge di Bilancio 2021 di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei Comuni e 150 milioni di euro in favore delle Città metropolitane e delle Province. L'art. 26 istituisce per l'anno 2021 nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un Fondo di 200 milioni di euro da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciali o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. L'art. 28 apporta modifiche al DL n. 34/20 ("Decreto Rilancio"), in materia di regime quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato nell'attuale fase emergenziale. In linea con il Quadro temporaneo previsto dalla Commissione europea, dispone la proroga delle misure di aiuto fino al 3 dicembre 2021 e l'innalzamento delle soglie di sostegno. L'art. 30 dispone ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga in materia di versamenti e ristori per specifiche attività commerciali.

Circa le **altre disposizioni urgenti (Titolo V, artt. 31 – 43)**, l'art. 31 promuove misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità degli studenti nell'emergenza COVID-19, consentendo alle istituzioni scolastiche di porre in essere tutti gli interventi funzionali a

garantire il distanziamento tra gli alunni, tramite la dotazione di materiale e strumenti di sicurezza, l'acquisto di dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali. L'art. 33 incrementa il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, di 78,5 milioni di euro per il 2021. L'art. 34 istituisce il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, per dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità. L'art. 37 istituisce presso il Ministero dello Sviluppo Economico un Fondo da 200 milioni di euro destinato a far proseguire le attività delle grandi imprese in situazione di temporanea difficoltà finanziaria a causa degli effetti prodotti dalla pandemia da COVID-19.

Per l'esame esaustivo del Decreto Legge di cui si tratta, si rimanda al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nonché alla relazione tecnica e illustrativa della norma. La presente nota approfondisce quindi le principali **disposizioni in materia di lavoro e sostegno al tessuto economico nazionale**, evidenziando anche le novità rispetto alla legislazione precedente in materia di istituti, misure e politiche in vigore. Nello specifico:

Art. 1: contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Il predetto contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA o la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente Decreto, agli organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, Comuni, unioni di Comuni, consorzi tra enti locali, associazioni ed Enti gestori di demanio collettivo, comunità montane, le Province e le Regioni.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario, nonché ai soggetti con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente Decreto. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti sopracitati.

L'ammontare del contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue:

- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l'importo del contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti precedentemente definiti.

L'articolo abroga quindi le disposizioni previste dal DL n. 137/20 ("Decreto Ristori") relative al contributo a fondo perduto in favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, circoscrivendo poi tale contributo per le attività economiche e commerciali nei centri storici (DL n. 104/20 "Decreto Agosto"), ai Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti ove sono situati santuari religiosi che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi.

Art. 2: Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici

Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Con Decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo sopracitato sono ripartite tra le Regioni e Province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019. Le Regioni e le Province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del predetto DM, destinano le risorse assegnando:

- una quota non inferiore al 70% ai Comuni in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun Comune venduti nell'anno 2019;
- la restante quota a tutti i Comuni del medesimo comprensorio sciistico in misura proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo al triennio 2017-2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019.

Art. 3: Fondo autonomi e professionisti

Viene modificato l'art. 1, comma 20, della Legge di Bilancio 2021, disponendo un incremento, pari a 1.500 milioni di euro, della dotazione finanziaria iniziale del Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50 mila euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno precedente.

Art. 7: disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale

Viene modificato il DL n. 137/20 ("Decreto Ristori"), convertito con modificazioni nella Legge n. 176/20, per rendere disponibili risorse finanziarie già stanziata a legislazione vigente per misure di integrazione salariale in favore dei lavoratori, ma non finalizzate. Sono quindi rideterminati i limiti di spesa per l'anno 2021 mediante trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, concessi nel limite massimo di spesa pari a 1.290,1 milioni di euro, ripartito in 892,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 397,7 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. Viene inoltre incrementata la dotazione del Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fino a 6.128,3 milioni di euro; ciò per garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative.

Art. 8: nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

La domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, **ai sensi del DL n. 18/20 ("Cura Italia")**, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/20, può essere presentata dai datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente Decreto, per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, sempre ai sensi del DL sopracitato, per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Le domande di accesso ai trattamenti sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i trattamenti possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, sia con le modalità ordinarie di pagamento da parte delle imprese con successivo rimborso da parte dell'INPS.

I Fondi di solidarietà alternativi sono finanziati nel limite massimo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2021, prevedendo che tale importo sia assegnato ai rispettivi Fondi con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Le risorse sono poi trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più Decreti dei predetti Ministri.

Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento individuale e collettivo, nonché di recesso per giustificato motivo oggettivo, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, resta precluso l'avvio delle procedure sopraindicate e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto l'indennità mensile di disoccupazione NASpI. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.

Art. 9: rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex ILVA, nonché misure a sostegno del settore aeroportuale

Il Fondo sociale per occupazione e formazione è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 80 milioni di euro per l'anno 2022. Relativamente all'integrazione salariale per i lavoratori dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, è prorogata per l'anno 2021 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. Al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di competenza del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, trovano applicazione anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga. A tal fine è previsto uno specifico finanziamento del Fondo, pari a 186,7 milioni di euro per l'anno 2021.

Art. 10: indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport

Ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, già **beneficiari dell'indennità di cui all'articoli 15 e 15-bis, del DL n. 137/20**, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 176/20, è erogata una tantum un'ulteriore indennità pari a 2.400 euro. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro: a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto; c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del Codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; d) incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. I soggetti di cui sopra alle lettere a), b), c) e d), alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità; b) titolari di pensione.

E' riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati: a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore

del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

Le indennità di cui sopra non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità. Le indennità di cui sopra non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l'anno 2021.

Viene erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., nel limite massimo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità complessiva determinata ai sensi del comma 11, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L'emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del Reddito di cittadinanza, del Reddito di emergenza e delle prestazioni di cui al DL n. 18/20, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/20, così come prorogate e integrate dal DL n. 34/20, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/20, dal DL n. 104/20, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126/20, dal DL n. 137/20, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 176/20, e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità, i redditi da lavoro autonomo, i redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità. Ai fini dell'erogazione delle indennità di cui si tratta, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

Art. 11: disposizioni in materia di reddito di cittadinanza

Per l'anno 2021 l'**autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del DL n. 4/19¹**, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 26/19, è **incrementata** di 1.000 milioni di euro per le finalità ivi

¹ "1. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza, nonché dell'erogazione del Reddito di inclusione e delle misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 13, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro

previste. Per l'anno 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare fino al limite massimo di euro 10.000 annui, il beneficio economico di cui si tratta, è sospeso per la durata dell'attività lavorativa che ha prodotto l'aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di sei mesi. A tali fini l'autorizzazione di spesa di cui sopra è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Art. 12: ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza

Nell'anno 2021, il Reddito di emergenza (Rem) è riconosciuto per tre quote, ciascuna pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del DL n. 34 del 2020², relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei requisiti indicati nello stesso articolo di cui si tratta.

Le quote di Rem sono inoltre riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti richiesti dall'articolo di cui si tratta, ferma restando in ogni caso l'incompatibilità determinata dal fatto di essere percettori di Reddito di cittadinanza, ovvero di misure aventi finalità analoghe e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore ad euro 30.000, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dalla NASpl e dalla DIS-COLL. Resta ferma l'incompatibilità con la titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità. La corresponsione del Reddito di emergenza di cui al presente articolo è incompatibile con l'intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del Reddito di cittadinanza e con le misure di sostegno per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

La domanda per le quote di Rem è presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021. Il riconoscimento delle quote di Rem è effettuato nel limite di spesa di 663,3 milioni di euro per l'anno 2021 e quello relative alle quote riconosciute indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo, è effettuato nel limite di spesa di 856,8 milioni di euro per l'anno 2021.

Art. 13: incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti

Ai fini del riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, il **"Fondo per il reddito di ultima istanza" di cui al**

nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 da iscriverne su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato Fondo per il reddito di cittadinanza".

² "5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE".

DL n. 18/20, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/20, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Art. 14: incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore

Il Fondo straordinario per il sostegno degli Enti del Terzo settore è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del Decreto Legislativo n. 117/17 (Codice del Terzo settore) entro il 31 maggio 2021. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

Art. 15: Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità

L'art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato) del DL n. 18/20, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/20, viene così modificato: fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.

A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021, i lavoratori fragili di cui sopra svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Viene di conseguenza modificato l'art. 1, commi 481 e 483 della Legge di Bilancio 2021 che prevedono ora che le disposizioni sopra riportate dell'articolo 26, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021. Per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26, così come modificato al presente articolo. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui sopra, è autorizzata la spesa di 157,0 milioni di euro per l'anno 2021.

Art. 16: disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpl

Per le Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 il requisito che prevede che i lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, non trova applicazione. Agli oneri così derivanti, valutati in 121 milioni di euro per l'anno 2021 e in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo che ha per oggetto le disposizioni finanziarie.

Art. 17: disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

Viene così **sostituito il comma 1 dell'art. 93 (Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato) del DL n. 34/20** convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/20: in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo "Proroghe e rinnovi" del DLgs n. 81/15 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del DLgs n. 81/15, che prevedono che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. Le disposizioni di cui sopra hanno efficacia a far data dall'entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

Art. 18: proroga incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A.

Nelle more del completamento delle procedure regionali di selezione del personale per il potenziamento dei Centri per l'impiego al fine di garantire la continuità delle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni e Province autonome e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi e le singole Amministrazioni regionali e provinciali autonome, gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi, in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 (Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc) del DL n. 4/19, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/19, sono prorogati al 31 dicembre 2021. Il servizio prestato dai soggetti di cui al periodo precedente costituisce titolo di preferenza nei concorsi pubblici, compresi quelli per i Centri per l'impiego, banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 61.231.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo che ha per oggetto le disposizioni finanziarie.

Art. 19: esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura

Viene **modificato l'articolo 16-bis del DL n. 137/20**, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 176/20, il cui testo risulta ora il seguente: agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento

dei contributi previdenziali e assistenziali per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO riportati nell'Allegato 3, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020 e del mese di gennaio 2021. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 301 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo che ha per oggetto le disposizioni finanziarie.

Art. 26: Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica

Per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo di 200 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Il riparto del Fondo è effettuato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto.

Art. 28: regime quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza COVID-19

Sono apportate **modifiche al DL n. 34/20 ("Decreto Rilancio")**, convertito con modificazioni nella Legge n. 77/20, per quanto riguarda un regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza COVID-19 da parte di Regioni, Province autonome, Enti locali e Camere di Commercio, relativamente alla proroga delle misure di aiuto fino al 3 dicembre 2021 e l'innalzamento delle soglie di concessione degli aiuti. Nello specifico, si prevede una soglia di 1,8 milioni di euro per le imprese (rispetto agli iniziali 800 mila euro), 270 mila euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (rispetto ai precedenti 120 mila euro) o 225 mila euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (rispetto ai precedenti 100 mila euro). Le misure concesse ai sensi della Comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2022 e siano rispettate le condizioni previste dalla Commissione.

Gli aiuti individuali nell'ambito del regime di sovvenzioni salariali sono concessi entro il 31 dicembre 2021, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 (o per i lavoratori autonomi sulle cui attività commerciali la pandemia di COVID-19 ha inciso negativamente), e a condizione che il

personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto (o a condizione che il lavoratore autonomo continui a svolgere la pertinente attività commerciale per tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto). La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda del personale beneficiario (o l'80 % del reddito mensile medio equivalente al salario del lavoratore autonomo).

Art. 30: ulteriori disposizioni di proroga

Il comma 6 **modifica l'art. 1, comma 449 della Legge di Bilancio 2017** (Legge 11 dicembre 2016 n. 232) disponendo che il contributo del Fondo di solidarietà comunale è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il Decreto di cui al precedente periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. Ciò per allineare la disposizione all'analogia linea di intervento nell'ambito del redigendo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Art. 31: misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19

Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche **di cui alla Legge di Bilancio 2017** è incrementato di 150 milioni di euro nell'anno 2021. Il predetto incremento è, tra l'altro, destinato per l'acquisto, sulla base delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche statali, di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.

L'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.

Al fine di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono assegnate e utilizzate sulla base di criteri stabiliti con Decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, anche al fine di ottimizzare l'impiego dei finanziamenti di cui al PON "Per la Scuola" 2014-

2020, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi, anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali.

Art. 32: completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le regioni del Mezzogiorno

Al fine di consentire il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, il Fondo per il funzionamento delle attività scolastiche è incrementato per il 2021 di 35 milioni. Le risorse sono destinate, anche alle istituzioni scolastiche, all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, anche al fine di assicurare una connettività di dati illimitata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza. Con Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socioeconomico delle famiglie.

Art. 33: misure a sostegno delle Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca

Il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è incrementato, per l'anno 2021, di 78,5 milioni di euro. L'incremento è destinato, in considerazione dell'emergenza in atto, all'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti ovvero piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica.

Art. 34: misure a tutela delle persone con disabilità

Al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo denominato "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità", con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali sono individuati gli interventi e stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo volte a finanziare specifici progetti.

Art. 37: sostegno alle grandi imprese

Al fine di consentire alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di proseguire l'attività, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito Fondo per l'anno 2021, con una dotazione di 200 milioni di euro. Il Fondo opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore di grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, con esclusione delle imprese del settore bancario finanziario e assicurativo. Dette misure sono concesse nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19. Si considerano in temporanea difficoltà finanziaria le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano nella situazione definita dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2015, ma che presentano prospettive di ripresa dell'attività. Non possono, in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in difficoltà, come definita dal suddetto Regolamento, alla data del 31 dicembre 2019. Il finanziamento è in ogni caso concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Il Fondo può operare anche per il finanziamento delle imprese in amministrazione straordinaria, tramite la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato. La gestione del Fondo può essere affidata a organismi *in-house*, sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico, i cui oneri, non superiori al rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione, sono posti a carico della dotazione finanziaria dell'intervento. Con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, sono stabiliti, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento.

Art. 39: incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

Viene **novellato il comma 128, art. 1 della Legge n. 178/20** (Legge di Bilancio 2021) incrementando di 150 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.